

TI_GERICHTE 35.2021.70 vom 21. März 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-03-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_35.2021.70

FR: TI_GERICHTE 35.2021.70 du 21 mars 2022

IT: TI_GERICHTE 35.2021.70 del 21 marzo 2022

Regeste

Ammesso infortunio ai sensi di legge trattandosi di un'operatrice spitex che aveva dovuto improvvisamente sostenere un utente per evitare che cadesse all'indietro. Determinante è stata giudicata la disproporzione di peso (47 kg) tra i due

Erwägungen

E. 1

è rimasta vittima di un infortunio ai sensi dell'art. 4 LPG, oppure no. 2.7. Nella presente fattispecie, la dinamica del sinistro dell'8 marzo 2021 non è oggetto di discussione tra le parti. L'assicurata l'ha descritta in questi termini rispondendo ai quesiti che le sono stati sottoposti dall'amministrazione: " (...) _____, 08.03.2021, durante l'intervento serale per le cure dell'utente, mentre la sostenevo per alzarla dalla poltrona, la signora ha perso l'equilibrio, sbilanciandosi all'indietro, ho dovuto fare una manovra con il braccio dx, ho sentito uno strappo posteriore la spalla, l'utente pesa kg. 127 circa." (doc. 8) Dall'atto di opposizione si apprende che l'assicurata pesa circa 80 kg e che ha una statura più bassa rispetto all'utente (circa 158 cm) (cfr. doc. 24, p. 3). In una sentenza U 166/04 del 18 aprile 2005, massimata in RtiD II-2005 N. 56 p. 265, il TF ha ammesso il carattere infortunistico nel caso di un'assicurata di 35 anni e del peso di 57 kg, attiva come fisioterapista presso una casa per anziani, che si è procurata un danno alla salute nel tentativo di sostenere un paziente, del peso di 84 kg, che stava improvvisamente per cadere. In una sentenza 35.2005.98 dell'8 marzo 2006, riassunta in RtiD II-2006 p. 181, il TCA ha stabilito che nel caso di " un'assicurata di 56 anni, alta 160 cm, che mentre stava asciugando da sola un paziente molto anziano, alto circa 170 cm e pesante tra gli 80 e 85 kg, l'ha dovuto trattenere sotto le ascelle, con uno sforzo violento, poiché stava scivolando e ha accusato un forte dolore alla schiena (esami medici hanno riscontrato una frattura del corpo vertebrale di L5) andava riconosciuta la straordinarietà dell'evento e quindi l'esistenza di un infortunio ". In una sentenza 35.2006.78 del 24 gennaio 2007, il TCA è giunto al medesimo risultato trattandosi di una " assicurata, di 24 anni, alta 153 cm e pesante 45 kg, la quale, la mattina del 18 maggio 2006 mentre stava alzando un paziente, del peso di circa 70 kg, presso la Clinica X. _____, ha dovuto reagire per trattenere quest'ultimo che aveva perso l'equilibrio ed evitarne così la caduta ". In una sentenza 8C_403/2010 del 6 dicembre 2010 consid. 4.1, il TF ha sviluppato le seguenti considerazioni: " (...) Il Tribunale federale (delle assicurazioni) ha ad esempio negato l'esistenza di un fattore esterno straordinario nel caso di un aiuto infermiere - 36enne, di buona costituzione fisica - che aveva riportato una sindrome vertebrale dorsale in seguito allo spostamento, dal tavolo operatorio al letto, di un paziente del peso di 100-120 kg. Esso respinse la richiesta dell'interessato soprattutto in considerazione del fatto che l'azione incriminata rientrava nelle mansioni quotidiane della sua professione e che comunque il paziente non era stato propriamente sollevato (DTF 116

V 136 consid. 3c pag. 139). Per contro, in una sentenza successiva pubblicata in RAMI 1994 no. U 185 pag. 79 (U 67/93), la Corte ha riconosciuto - per l'intervento di un evento fuori programma - il carattere infortunistico all'infermiera che, per evitare una caduta imprevista di un paziente corpulento durante il suo trasferimento dal letto alla carrozzella, era riuscita ad adagiarlo nella carrozzella adiacente solo grazie ad uno sforzo violento riportando un trauma da lussazione. Nello stesso senso la Corte ha deciso anche nella sentenza U 166/04 del 18 aprile 2005, pubblicata in RtiD 2005 II no. 56 pag. 265 e concernente il caso di una stagista fisioterapista (57 kg) attiva in una casa per anziani che, per evitare l'improvvisa caduta di un paziente (84 kg), non aveva avuto scelta se non quella di intervenire con uno sforzo violento e repentino. Quest'ultima sentenza rinvia ad altre sentenze giudicate nello stesso modo. Per esempio alla sentenza pubblicata in RAMI 1994 no. U 180 pag. 37 (U 109/92), nella quale il Tribunale federale (delle assicurazioni) ebbe modo di precisare che, per accertare se si è in presenza di un infortunio conseguente ad uno sforzo straordinario, occorre tenere conto di tutti gli aspetti del processo lavorativo concreto sicché anche il sollevamento di un peso, rientrando, in quanto tale, nell'attività abituale dell'assicurato, può risultare straordinario se lo stesso peso si rivela essere inaspettatamente superiore al solito e se il lavoro dev'essere ad es. eseguito in posizione piegata e affrettata. (...)” (STCA 35.2011.1 del 23 marzo 2011, consid. 2.7).” In una sentenza 35.2019.65 del 21 ottobre 2019 consid. 2.7., cresciuta incontestata in giudicato, questo Tribunale ha riconosciuto l'intervento di un infortunio ai sensi di legge trattandosi di una collaboratrice sanitaria a domicilio che, agendo da sola, aveva dovuto compiere uno sforzo inatteso per evitare che il paziente cadesse a terra. Da notare che il paziente era alto 180 cm e pesava circa 85 kg e che, dopo la caduta, neppure il figlio era stato in grado di sollevarlo da solo. Secondo il TCA, l'elemento straordinario consisteva nel fatto che in quell'occasione al paziente era caduta totalmente l'unica gamba funzionante (quella sinistra, essendo egli emiplegico a destra) e si era appoggiato a peso morto con il braccio sinistro sulla ricorrente, la quale aveva dunque dovuto compiere uno sforzo eccessivo. Infine, con la pronuncia 35.2021.17 del 21 giugno 2021, anch'essa cresciuta in giudicato, questa Corte ha parimenti ammesso l'intervento di uno sforzo eccessivo a proposito di un'operatrice socioassistenziale di 61 anni che si era trovata improvvisamente a dover sorreggere un utente per evitare che cadesse all'indietro a seguito di un'improvvisa perdita dell'equilibrio. Tutto ben considerato, alla luce dei precedenti giurisprudenziali appena menzionati, questa Corte non può condividere la posizione dell'istituto assicuratore, laddove ha negato che la ricorrente sia rimasta vittima di un infortunio ex art. 4 LPGA. Questa soluzione si giustifica in quanto RI 1 si è trovata improvvisamente nella situazione di dover sostenere da sola l'utente di cui si stava occupando per evitare che cadesse all'indietro ma, soprattutto, poiché il peso dell'utente medesima di circa 127 kg era manifestamente superiore al suo (80 kg). La disproporzione di peso corrispondente a 47 kg risulta decisamente maggiore rispetto a quella che ha indotto la Corte federale e il TCA ad ammettere, in altre fattispecie, l'intervento di uno sforzo eccessivo e, quindi, di un infortunio ai sensi di legge (ad esempio, nella sentenza U 166/04 succitata, la differenza di peso era di 27 kg, mentre nella pronuncia 35.2021.17 si situava tra i 27 e i 32 kg). Oltre a ciò, non può essere ignorato che, al momento del sinistro, l'insorgente aveva già 58 anni. Ritenuto che anche gli altri elementi costitutivi di un infortunio, ossia la repentinità, nonché l'azione involontaria e lesiva che colpisce il corpo umano (cfr. supra, consid. 2.3.) sono senz'altro adempiuti, occorre concludere che siamo in presenza di un infortunio. Stante ciò, il TCA può esimersi dall'esaminare se alla fattispecie torna applicabile l'art. 6 cpv. 2 LAINF, specificatamente

se l'assicuratore resistente è riuscito a fornire la relativa prova liberatoria (lesione dovuta prevalentemente all'usura o a una malattia). Trattandosi della questione di sapere quale ruolo causale riconoscere all'infortunio del marzo 2021 per rapporto alla diagnosticata lesione della cuffia dei rotatori della spalla destra, il TCA constata che, su questo specifico aspetto, i pareri specialistici agli atti divergono. Da un lato, il dott. _____, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia interpellato dalla _____, ha sostenuto che l'evento in questione avrebbe causato un peggioramento direzionale (duraturo) del preesistente stato della spalla destra (cfr. doc. III 1, p. 5). D'altro lato, il dott. _____, anch'egli spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, consultato dall'amministrazione, ha invece fatto valere che l'infortunio avrebbe aggravato soltanto transitoriamente lo stato preesistente della spalla destra con lo status quo sine raggiunto a distanza di sei settimane dal sinistro (cfr. doc. 35, p. 6). A fronte di pareri specialistici contraddittori, il TCA non è in grado di decidere, con la necessaria tranquillità, in un senso oppure nell'altro. In simili casi, la giurisprudenza federale prevede che la vertenza non possa essere decisa basandosi sull'uno o sull'altro dei pareri a disposizione ma che occorre ordinare una perizia ad opera di un medico indipendente secondo la procedura di cui all'art. 44 LPGa oppure una perizia giudiziaria (cfr. DTF 135 V 465 e la STF 8C_247/2018 del 1° aprile 2019 consid. 6.2.2). Pertanto, annullata la decisione su opposizione impugnata nella misura in cui è stato negato che l'assicurato è rimasto vittima di un infortunio ai sensi di legge, gli atti sono rinviati all'amministrazione affinché disponga un approfondimento peritale, volto a stabilire se, e se sì, fino a quando i disturbi alla spalla destra hanno costituito una, perlomeno parziale, conseguenza naturale dell'infortunio occorso l'8 marzo 2021, ed emani una nuova decisione. 2.8. L'art. 61 lett. a LPGa, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGa. L'art. 61 lett. a LPGa enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l'art. 61 lett. f bis LPGa secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Secondo l'art. 82a LPGa (disposizione transitoria; RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell'entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore. In concreto, il ricorso è del 22 settembre 2021 per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (sul tema, cfr. STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 e STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022).

E. 21

giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.